**VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

**VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

**VISTA** la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”;

**VISTO** l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;

**VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;

**VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;

**VISTA** la Convenzione del 05 luglio 2019, che rinnova la precedente del 06 luglio 2017, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, nonché successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITA** la Delibera del 21-06-2019 (Prot. DGMCCVNT n. 0167544 del 28-06-2019) del Comitato Settoriale di Accreditamento per le Attività Regolamentate, operante presso Accredia, con la quale è stata effettuata la riduzione dello scopo di accreditamento con l'eliminazione delle approvazioni ai sensi del punto 3.1.2 dell'Allegato I della Direttiva 2014/68/UE alla società CONSORZIO PASCAL S.r.l. per lo schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012;

**VISTO** il Decreto Direttoriale di autorizzazione del 15-09-2017 ad operare quale Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 2014/68/UE in favore dell’organismo CONSORZIO PASCAL S.r.l.

**INFORMATO** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

DECRETA

**Art. 1**

1. La società **CONSORZIO PASCAL S.r.l. - C.F. 13275180159** con sede legale in **Via Scarsellini 13, 20161 Milano**, è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per i seguenti moduli contenuti nell’allegato III al citato decreto legislativo:
* Modulo A2 (Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali)
* Modulo B (Esame UE del tipo — tipo di produzione)
* Modulo B (Esame UE del tipo — tipo di progetto)
* Modulo C2 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali)
* Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione)
* Modulo D1 (Garanzia della qualità del processo di produzione)
* Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione)
* Modulo E1 (Garanzia della qualità dell’ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite)
* Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione)
* Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell’unità)
* Modulo H (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità)
* Modulo H1 (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione)
1. L’Organismo effettua la valutazione di conformità nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

**Art. 2**

1. La presente autorizzazione annulla e sostituisce la precedente autorizzazione del 15-09-2017 e decorre dal 21-06-2019, data di riduzione dello scopo di accreditamento. Ha validità fino al 17-10-2021, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

**Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell’Organismo, rilevante ai fini dell’autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento* - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell’Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell’accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L’Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell’attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l’acquisizione d’informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

**Art. 4**

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato o un’Entità terza riconosciuta non è più conforme alle prescrizioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e un Ispettorato degli utilizzatori non è più conforme alle prescrizioni di cui all’art. 14-bis del citato decreto legislativo o non adempie i suoi obblighi, ovvero sulla base della sospensione o ritiro del relativo certificato di accreditamento, limita, sospende o revoca l’autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi.

**Art. 5**

1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) , sezione *“Mercato e consumatori”*, menù *“Normativa tecnica”,* sottomenù *“Organismi di valutazione delle conformità”*, alla voce *“Attrezzature a pressione (PED)”*).

ROMA 17/07/2019

 IL DIRETTORE GENERALE

 *F.to Avv. Mario Fiorentino*